




Publicato il 30/04/2026

N. 00267 /2026 REG.PROV.PRES.
N. 09599/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9599 del 2025, proposto da
Comune di Cavallino - Treporti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pavanini, Valeria Zambardi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Roberto Vianello, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Milo, Alessio
Golluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

Mattia Scapin, Rui Snc di Rui Alessandro e Figli, Simo S.n.c. di Simonetto Luca &
C., Michele Zorzetto, Zarin Akter, non costituiti in giudizio

per la riformaCOMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Aoo AC4D6F9
Prot. N. 10464 del 07/05/2026

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 622/2025, resa tra le parti, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 622/2025

Visti il ricorso e i relativi allegati

Considerato che, con atto in data 28 aprile u.s., il Comune appellante ha formulato istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso in appello chiedendo che la notifica possa essere autorizzata secondo le stesse modalità e nei confronti dei medesimi soggetti di cui all'ordinanza del TAR del Veneto, n. 2778/2024;

Considerato che l'atto di appello è stato notificato, oltre che all'originario ricorrente in primo grado, ai controinteressati originariamente individuati come tali dal ricorrente e ad uno dei soggetti il cui intervento *ad adiuvandum* è stato dichiarato inammissibile dal TAR;

Considerato che, in sede di comparsa di costituzione, l'originario ricorrente ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello, per non essere stato il ricorso notificato "*a tutte le parti del giudizio di primo grado*";

Considerato che ogni valutazione circa la richiamata eccezione deve essere demandata alla competente sede collegiale (sottolineando che l'udienza pubblica è stata già fissata per il giorno 8 settembre 2026) e che non emerge allo stato alcun impedimento – anche per ragioni di concentrazione processuale – per non provvedere sull'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (e fermo restando che, laddove emergesse un profilo di inammissibilità ai sensi dell'art. 95, cod. proc. amm., lo stesso sarà dichiarato in sede collegiale)



Considerato che l'appellante ha plausibilmente rappresentato (ai sensi dell'articolo 41, co. 3, cod. proc. amm.) che la notificazione dell'appello secondo le modalità ordinarie risulterebbe particolarmente difficoltosa;

Considerato, quindi, che l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa secondo le seguenti modalità:

- a) la notifica avverrà mediante pubblicazione, sul sito web istituzionale del Comune appellante, in una sezione del sito adeguatamente raggiungibile, di un apposito avviso;
- b) l'avviso in questione dovrà essere mantenuto fino alla definizione del presente grado di giudizio;
- c) il medesimo avviso dovrà contenere un estratto del ricorso, recante il numero R.G., l'Autorità giudiziaria adita, le parti, l'oggetto del giudizio, con i provvedimenti impugnati ed un sunto delle censure dedotte;
- d) lo stesso dovrà indicare l'elenco nominativo dei controinteressati, da individuarsi nei soggetti utilmente collocatisi nella graduatoria per cui è causa, che non risultino già costituiti in appello e nei confronti dei quali la notifica dell'appello non risulti già effettuata;
- e) dovrà altresì indicare della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, con l'indicazione dell'udienza pubblica già fissata.

Considerato che per tale incumbente si assegna al Comune appellante il termine di 20 (venti) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa del presente decreto, mentre dell'avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere prodotta in giudizio un'apposita attestazione, rilasciata dalla stessa amministrazione appellante, nei successivi 20 (venti) giorni

P.Q.M.



Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità dinanzi indicate.

Conferma la data dell'udienza pubblica, già fissata per il giorno 8 settembre 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 aprile 2026.

Il Presidente

Claudio Contessa

IL SEGRETARIO